



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.6.2007  
COM(2007) 384 definitivo

2004/0248 (COD)

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio riguardante la  
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati,  
abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva  
76/211/CEE**

**RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE  
in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE**

**PARERE DELLA COMMISSIONE**

**in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE,  
sugli emendamenti del Parlamento europeo  
alla posizione comune del Consiglio riguardante la  
proposta di**

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  
E DEL CONSIGLIO**

**che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati,  
abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva  
76/211/CEE**

**Procedura di codecisione**

**Seconda lettura**

**1. INTRODUZIONE**

L'articolo 251, paragrafo 2, terzo comma, lettera c) del trattato CE stabilisce che la Commissione formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. Il parere della Commissione sui quattro emendamenti proposti dal Parlamento è contenuto nel presente documento.

**2. ANTECEDENTI**

La proposta COM (2004)708 def.<sup>1</sup> è stata trasmessa al Parlamento europeo ed al Consiglio il 25 ottobre 2004 conformemente alla procedura di codecisione a norma dell'articolo 95 del trattato CE.

Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 6 aprile 2005<sup>2</sup>.

Il Parlamento europeo ha espresso un parere in prima lettura il 2 febbraio 2006.

La proposta modificata COM (2006)171 def.<sup>3</sup> è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio il 18 aprile 2006 a norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.

A seguito del parere del Parlamento europeo e a norma dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE, dopo un accordo politico stipulato il 25 settembre 2006, il Consiglio ha adottato

---

<sup>1</sup> GU C 49 del 28.02.2006, pag. 37

<sup>2</sup> GU C 255 del 14.10.2005, pag. 36

<sup>3</sup> GU C 130 del 03.06.2006, pag. 9

una posizione comune il 4 dicembre 2006<sup>4</sup>. La comunicazione della Commissione sulla posizione comune COM(2006) 811 def. è stata adottata il 12 dicembre 2006.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 10 maggio 2007.

### **3. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA**

L'obiettivo della proposta è quello di abrogare le disposizioni degli anni 70 che regolamentavano le quantità nominali in cui potevano essere venduti i prodotti. La proposta mantiene la regolamentazione soltanto per il vino e le bevande alcoliche, attualmente già soggette a quantità nominali obbligatorie.

La direttiva semplifica il regolamento sulle quantità nominali integrando il testo di due direttive in un unico testo. Analogamente essa raggruppa la regolamentazione del controllo metrologico dei prodotti preconfezionati, attualmente oggetto di due direttive, in un'unica direttiva. Di conseguenza abroga le direttive 75/106 e 80/232 ed estende il campo di applicazione della direttiva 76/211 a tutti i prodotti preconfezionati.

### **4. PARERE DELLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO**

#### **4.1. Disposizioni generali**

Il 10 maggio 2007 il Parlamento europeo ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio per giungere ad un accordo in seconda lettura.

La Commissione accoglie tutti gli emendamenti, che riguardano il considerando relativo ad un maggiore ricorso volontario al prezzo unitario, il considerando e l'articolo sul monitoraggio della graduale eliminazione delle misure nazionali e un considerando che spiega, conformemente alla nuova direttiva, la situazione del pane prodotto in Gran Bretagna.

La conclusione del pacchetto di compromesso è stata agevolata da una dichiarazione della Commissione sullo smaltimento di stock di vini e di bevande spiritose (cfr. allegato).

#### **4.2 Proposta modificata**

A norma dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione modifica la sua proposta secondo i termini esposti precedentemente.

---

<sup>4</sup> GU C 311E del 19.12.2006, pag. 21

## **ALLEGATO**

### **Dichiarazione della Commissione sullo smaltimento di stock di vini e di bevande spiritose**

La futura gamma di quantità nominali comunitarie per i vini e le bevande spiritose, negli intervalli contemplati dall'allegato, riproduce essenzialmente le gamme esistenti, ad eccezione di 1125 ml per le bevande spiritose. Pertanto, l'effetto sarà quasi trascurabile. Le gamme inferiori o superiori agli intervalli definiti nell'allegato (tra 100 e 1500 ml, ad eccezione di 125 ml nell'intervallo inferiore per il vino spumante e del valore massimo di 2000 ml per le bevande spiritose) non sono contemplate dall'allegato e quindi rientrano nel principio generale delle quantità nominali libere.

Ai sensi dell'articolo 8 della posizione comune (Recepimento), gli Stati membri dispongono di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva per recepire lo strumento nella legislazione nazionale. La direttiva diventa applicabile 18 mesi dopo la sua entrata in vigore, ossia intercorrono almeno sei mesi tra il recepimento della direttiva e l'applicazione della stessa. I produttori interessati dispongono pertanto di tempo sufficiente per conformarsi.

Inoltre la direttiva non si applicherebbe ai prodotti preconfezionati commercializzati prima dell'applicazione della direttiva, ad esempio quelli nei canali di distribuzione, che potrebbero essere venduti ai consumatori finali.

Per tutte queste ragioni la Commissione ritiene che non si dovrebbero incontrare difficoltà nello smaltimento di stock di vini e bevande spiritose preconfezionati.